

**DPCM 6 DICEMBRE 2016 – BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE – ACCORDO
ATTUATIVO**

La Città Metropolitana di Firenze, rappresentata dal Dott. Pietro Rubellini, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per il presente atto in Firenze Via Cavour, 1, di seguito per brevità denominata “Città metropolitana”;

E

il Comune di Scandicci rappresentato dall’ing. Paolo Calastrini, in qualità di Dirigente Settore OO.PP. e Ambiente, domiciliato per il presente atto in Scandicci, piazzale della Resistenza, che interviene in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, di seguito per brevità denominato “Comune”;

Premesso che

- con legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” è stato istituito per l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo

	settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di	
	nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento	
	all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali,	
	educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da	
	soggetti pubblici e privati;	
	- con apposito Bando approvato con DPCM del 25 maggio 2016 sono state	
	stabilite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la	
	riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.	
	- con lo scopo di partecipare al bando di cui sopra, la Città metropolitana ha	
	invitato i comuni del proprio territorio ad individuare possibili interventi	
	orientati su tre linee progettuali che riguardassero l'accrescimento della	
	sicurezza territoriale, la mobilità sostenibile e progetti di manutenzione e riuso	
	di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità d'interesse pubblico	
	(edilizia residenziale pubblica e scolastica);	
	- dalla raccolta degli interventi di cui sopra la Città Metropolitana ha redatto	
	una proposta progettuale complessiva integrata che è stata poi presentata alla	
	Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della procedura concorsuale	
	- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 la	
	proposta progettuale presentata dalla Città Metropolitana di Firenze è stata	
	positivamente valutata e per la realizzazione della stessa è stato assegnato	
	un finanziamento pari a euro 39.991.440,01;	
	- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 ha	
	modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio	
	2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;	
	- in data 6 marzo 2017 è stata stipulata apposita Convenzione tra la	
	2	

	proposta (lotti funzionali).	
	2. Gli allegati sono:	
	a) la Relazione generale del Progetto;	
	b) il Cronoprogramma degli interventi;	
	c) il Piano economico-finanziario degli interventi, ivi compresi i dati relativi alla	
	copertura finanziaria degli interventi;	
	d) l'elenco degli interventi di competenza.	
	Art. 2 - Oggetto	
	1. Il presente Accordo regola i rapporti tra la Città Metropolitana nella qualità	
	di soggetto proponente e attuatore del Progetto <i>“Scuola che funziona = quartiere</i>	
	<i>che funziona”</i> , di cui agli allegati a), b), c), e d) del presente Accordo e il Comune	
	di Scandicci nella qualità di Ente attuatore di ogni singolo intervento previsto	
	nel proprio territorio.	
	Art. 3 - Durata	
	1. La Città Metropolitana e il Comune si impegnano a realizzare le attività nel	
	rispetto di quanto indicato nel Cronoprogramma allegato sub lett. b).	
	2. Le parti prendono atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di	
	seguito, “Presidenza”) può, su motivata istanza dell’Ente beneficiario, fermi	
	restando i limiti temporali indicati nel Cronoprogramma allegato sub lett. b),	
	concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora	
	sussistano ragioni di necessità e/o opportunità.	
	3. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza solo sulla	
	base di motivata richiesta, sorretta da comprovati motivi, che il Comune dovrà	
	trasmettere almeno 45 giorni prima del termine indicato nel Cronoprogramma	
	alla Città Metropolitana, che a sua volta si impegna ad inoltrarlo alla Presidenza	
	4	

almeno 30 giorni prima del termine indicato nel Cronoprogramma.

Art. 3 - Obblighi delle parti

1. La Città Metropolitana si impegna a trasferire il finanziamento per l'attuazione del singolo intervento da parte del Comune, che a sua volta si impegna a realizzare secondo quanto indicato nella domanda presentata nell'ambito della procedura selettiva e, in particolare, nel rispetto degli impegni assunti, tra gli altri, con il Progetto, il Cronoprogramma e il Piano-economico finanziario, allegati al presente Accordo.

Art. 5 - Realizzazione di ogni singolo intervento

1. Il Comune per ogni singolo intervento di propria competenza si impegna a:

- i) realizzare ogni appalto nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel cronoprogramma allegato;
- ii) comunicare alla Città Metropolitana, oltre a tutte le informazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e nel presente Accordo, qualsivoglia informazione necessaria per consentire a quest'ultima la necessaria attività di verifica, controllo e monitoraggio del Progetto;
- iii) individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al d.lgs. n. 50/2016. e s.m.i e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica. Per gli altri eventuali soggetti attuatori (privati, università ecc.) sarà il Comune a dare comunicazione alla Città Metropolitana dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui sopra.

Art. 6 - Erogazione dei finanziamenti

1. Il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:

	- la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, è erogata soltanto	
	dopo l'effettiva approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti	
	definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio, come disciplinato al	
	successivo articolo 7, comma 2, del presente Accordo, da parte delle autorità	
	competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari allo scopo, che	
	dovranno essere attestati e trasmessi alla Città metropolitana;	
	- la quota di finanziamento, pari al 30%, sarà erogata al raggiungimento del	
	40% della realizzazione dell'intervento. Il raggiungimento di tale obiettivo	
	dovrà essere attestato e trasmesso a Città metropolitana tramite una relazione	
	tecnica di monitoraggio che descriva al suo interno l'avanzamento dei lavori e	
	dei servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del	
	cronoprogramma. La relazione dovrà necessariamente essere corredata dello	
	stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine	
	cronologico, adeguatamente quietanzati;	
	- un ulteriore quota del 30%, verrà erogata al raggiungimento del 70% della	
	realizzazione dell'intervento. Il raggiungimento di tale obiettivo dovrà essere	
	attestato e trasmesso a Città metropolitana nel rispetto e con le modalità del	
	punto precedente; lo stesso si dica per la quota di finanziamento, pari al 15%	
	che avverrà alla completa realizzazione dell'intervento.	
	- la restante quota di finanziamento, pari al 5%, avverrà solo dopo la verifica	
	della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi	
	realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della	
	corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva	
	approvazione degli atti di collaudo. Anche in questa fase finale il Comune	
	provvederà a trasmettere a Città Metropolitana una relazione tecnica conclusiva	
	6	

	e riepilogativa di quanto eseguito corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:	
	i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;	
	ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;	
	iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;	
	iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.	
	2. Resta a carico del Comune ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato. La Città metropolitana è estranea a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con il singolo intervento.	
	3. Laddove dovessero verificarsi eventuali economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del singolo intervento, le risorse finanziarie residue saranno riassegnate al Fondo della Presidenza, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8 del presente Accordo.	
	4. La Città metropolitana si impegna a disporre il trasferimento del finanziamento al Comune entro trenta giorni dall'accreditamento della somma da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
	5. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.	
	Art. 7 - Modalità di monitoraggio	
	1. Il Comune si impegna a comunicare per mezzo di adeguata relazione	

	Fino a una quota del 5% delle risorse dell'investimento può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione.	
	I costi ammissibili devono essere riferiti al periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per le sole voci di progettazione, alla data di conclusione dei lavori, come indicata nel Cronoprogramma di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del presente Accordo.	
	Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie non potranno riguardare ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015. Se gli stessi risultano ammessi a finanziamento sul Piano suddetto, decadranno, in tutto o in parte, dall'eventuale finanziamento oggetto dalla Convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2017;	
	4. Il Comune, per tutti gli interventi indicati nell'allegato d) di cui all'art. 2 si impegna a sottoporre a collaudo tutti i lavori previsti nel Progetto secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il Comune, per gli interventi per i quali è Ente attuatore, e gli altri soggetti attuatori che ne assumeranno il relativo onere.	
	Art. 9 - Responsabilità esclusiva del Comune	

	1. Il Comune è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del singolo intervento; conseguentemente la Città metropolitana non risponde degli eventuali inadempimenti del Comune e degli altri soggetti attuatori alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.	
	2. La Città metropolitana non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione del singolo intervento da parte del Comune.	
	Art. 10 - Sospensione e revoca del finanziamento - Penale	
	1) La revoca del finanziamento potrà avvenire nel caso sia rilevato un grave inadempimento o ritardo nella realizzazione del Progetto. A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerate gravi inadempienze:	
	a) omessa trasmissione entro 60 giorni delle delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi corredati delle necessarie le autorizzazioni e/o i nulla osta;	
	b) omessa comunicazione delle determine di indizione e a contrarre e dei contratti relativi alla realizzazione del Progetto;	
	c) ritardi di oltre trenta giorni nell'esecuzione del cronoprogramma o per realizzazione difforme dell'intervento;	
	d) mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nell'intervento;	
	e) omessa presentazione, entro i termini previsti, della intera documentazione necessaria per l'attività di monitoraggio e/o rendicontazione;	
	f) utilizzo dei finanziamenti non coerenti con le finalità e le previsioni	

dell'intervento ammesso.

2. In caso di revoca, il Comune è tenuto a restituire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione le somme eventualmente già erogate.

Art. 11 - Disposizioni finali

Il presente Accordo potrà essere integrato, se necessario, in qualsiasi momento in accordo tra le parti.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia nonché quanto convenuto nella convenzione già sottoscritta in data 29/08/2016 con il Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Città metropolitana di Firenze:

Per il Comune di Scandicci: